	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 1 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			


Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
28/04/2023	Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendale Dott. Valter Vittori Dott. Maurizio Di Giusto Ing. Gianluca Verdolini Dott.ssa Donatella Salvi Direttore SOS Medicina Preventiva e Coordinatore dei Medici Competenti Dott. Alessandro Mani Direttore Fisica Sanitaria Firenze ed Empoli Dott.ssa Silvia Mazzocchi Direttore Fisica Sanitaria Prato e Pistoia Dott. Luca Bernardi	Processo Direttore Sanitario Dott. Emanuele Gori Direttore Amministrativo Dott. Lorenzo Pescini Direttore Servizi Sociali Dott.ssa Rossella Boldrini Direttore Staff Direzione Generale Ing. Valerio Mari Direttore Dipartimento Area Tecnica Ing. Sergio Lami SGQ Coordinatore SOC Governance Clinico Assistenziale Marco Brogi	Direttore Generale Dott. Paolo Morello Marchese

Gruppo di redazione


- Gianluca Verdolini (SOC SePP)
- Valter Vittori (SOC SePP)
- Maurizio Di Giusto (SOC SePP)
- Donatella Salvi (SOC SePP)
- Paolo Benucci (SOC SePP)
- Roberto Forzoni (SOC SePP)
- Giuliano Pineschi (SOC SePP)
- Manuela Marcucci (SOC Formazione)
- Manuela Granato (SOC SePP)
- Alessandro Mani (SOS Medicina Preventiva)
- Silvia Mazzocchi (SOC Fisica Sanitaria)
- Luca Bernardi (SOC Fisica Sanitaria)
- Sergio Lami (Dipartimento Area Tecnica)
- Mariateresa Asquino (SOC Acquisizione beni e servizi)

Parole chiave: salute, sicurezza, prevenzione, protezione, lavoratore, preposto, dirigente, delegato

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 2 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Sommar


1. Capo 1 Disposizioni Generali.....	4
Art. 1 – POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 4 - SCOPI / OBIETTIVI	5
Art. 5 - LUOGHI DI APPLICAZIONE	5
Art. 6 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI.....	6
Art. 7 – PRINCIPALI DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO	6
2. Capo 2 Il Sistema di Prevenzione Aziendale	10
Art. 8 - DIRETTORE GENERALE	10
Art. 9 – DELEGHE.....	11
Art. 10 – DIRIGENTI	13
Art. 11 – PREPOSTI	15
Art.12 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI DELEGATI E SUB-DELEGATI DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE	16
Art. 13 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI	17
Art. 14 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE	18
Art. 15 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.....	18
Art. 16 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTRIBUZIONI, COMPITI ED ORGANIZZAZIONE	18
Art. 17 - MEDICO COMPETENTE	19
Art. 18 - RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA MEDICINA PREVENTIVA E DEI MEDICI COMPETENTI	20
Art. 19 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: ELEZIONI ED OPERATO	21
3. Capo 3 Gestione della prevenzione.....	21
Art. 20 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI RISCHI	21
Art. 21 - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	21
Art. 22 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI	22
Art. 23 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E DELLE EMERGENZE	22
Art. 24 – GESTIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.....	23

	SOC SePP	Codice	Revisione	Pagina
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale	DOC.STDG.01	2	3 di 26

Art. 25 – INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO E LORO FINANZIAMENTO	24
ART. 26 - GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	24
Art. 27 - SOGGETTI TERZI OPERANTI IN STRUTTURE AZIENDALI	25
Art. 28 - PERSONALE AZIENDALE OPERANTE IN STRUTTURE ESTERNE GESTITE DA TERZI	25
4. Capo 4 Disposizioni Finali.....	25
Art. 29 - RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI.....	25
Art. 30 - MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO	25
Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE	25
5. Elenco Allegati	26
6. Indice revisioni	26
7. Lista di diffusione	26

Allegati:

- Modulo per incarico di preposto ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 smi;

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 4 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

1. Capo 1 Disposizioni Generali


Art. 1 – POLITICA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Alta Direzione dell'Azienda USL Toscana Centro, di seguito Direzione, ritiene che la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro sia parte integrante delle proprie attività quotidiane e dei propri processi aziendali e necessaria al raggiungimento dell'eccellenza dei servizi sanitari erogati, soprattutto in riferimento alla missione, alla visione ed ai valori aziendali e alle linee di sviluppo definite nei programmi attuativi aziendali. Pertanto la Direzione si propone di mettere a disposizione le risorse con l'obiettivo di migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per tutto il proprio personale, i pazienti e gli altri soggetti interessati.

Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, la Direzione decide di implementare, documentare, mantenere un modello organizzativo e gestionale della salute e sicurezza nel luogo di lavoro conforme alla normativa cogente in materia ed integrato con gli altri sistemi aziendali.

La Direzione stabilisce come elementi rilevanti della propria impostazione strategica gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro di tutte le attività aziendali esistenti e future. In particolare la politica per la salute e sicurezza sul lavoro si basa sulle seguenti scelte strategiche:

- a) gestione aziendale della salute e sicurezza con una logica di sistema (Plan, Do, Check, Act) volta al miglioramento continuo;
 - b) pianificazione degli interventi generali di miglioramento per la salute e sicurezza;
 - c) coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
 - d) promozione ed attuazione di corsi di formazione e addestramento del personale in materia di salute e sicurezza sin dal momento dell'assunzione;
 - e) integrazione della sicurezza dei lavoratori con la gestione della sicurezza dei pazienti.
- La Direzione si impegna a:
- f) diffondere i contenuti della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori di ogni livello organizzativo, nonché alle altre parti interessate;
 - g) diffondere l'assetto organizzativo per la gestione della sicurezza;
 - h) rispettare i requisiti della legislazione cogente applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i) considerare, fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della salute e sicurezza dei lavoratori come elementi essenziali dell'attività stessa;
 - j) mantenere aggiornato il documento di valutazione che includa l'individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione connesse alle attività lavorative;
 - k) monitorare gli eventi infortunistici e le malattie professionali al fine di intervenire per ridurne per quanto possibile l'incidenza;
 - l) coinvolgere i lavoratori in merito agli aspetti di salute e sicurezza, anche attraverso i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - m) pianificare ed attuare programmi di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori, relativamente ai rischi e pericoli associati alla mansione svolta, alla loro responsabilizzazione secondo le loro attribuzioni e competenze, ai compiti che devono svolgere per mantenere attivo il sistema di gestione della sicurezza;
 - n) applicare i protocolli per la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ai lavoratori per l'idoneità alla mansione specifica;
 - o) adottare efficaci misure di gestione delle emergenze;
 - p) rendere accessibile a tutti gli interessati la documentazione relativa allo sviluppo e al mantenimento del sistema di gestione della sicurezza;
 - q) collaborare con le Autorità Istituzionali e le comunità locali in materia di salute e sicurezza;

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 5 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

r) riesaminare periodicamente la politica, gli obiettivi e l'attuazione del SGSL per valutare la correttezza, l'idoneità e l'efficacia, anche in relazione alle variazioni sia interne che esterne, nell'ottica di un miglioramento continuo.

2. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive e protettive sul lavoro all'interno dell'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda".

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il regolamento trova applicazione in tutte le attività lavorative svolte direttamente o indirettamente dal personale di ogni categoria e qualifica dipendente dall'Azienda, sia presso le proprie strutture che presso strutture di terzi.
2. Al personale dipendente sono equiparati, ai fini del presente regolamento, i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio, frequentano o svolgono attività all'interno dell'Azienda in condizioni di lavoro subordinato o equiparato, secondo quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), del D.Lgs. n. 81/08 smi.

Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI


1. Il personale aziendale è tenuto ad osservare il presente regolamento ed i regolamenti e le procedure applicative da esso derivanti o ad esso collegati.
2. Eventuali disposizioni interne alle singole strutture organizzative aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere emanate in conformità con quanto disposto nel presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti.
4. I componenti del Sistema di Prevenzione Aziendale, così come definiti nell'art. 7, sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative all'Azienda, fatte salve naturalmente quelle informazioni che devono essere condivise per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. Per coloro che non si attengono alle norme del presente regolamento e alle relative procedure applicative, la Direzione si riserva di adottare anche i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme contrattuali vigenti.

Art. 4 - SCOPI / OBIETTIVI

1. Il regolamento, in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza e la salute dei lavoratori, persegue i seguenti scopi ed obiettivi:
 - a) raggiungere la migliore integrazione e funzionalità del sistema di gestione della prevenzione in Azienda;
 - b) promuovere, nel rispetto dei livelli di autonomia delle funzioni attribuite o delegate alle strutture organizzative aziendali, obiettivi di efficacia, efficienza e qualità, nell'espletamento dei compiti di ciascun soggetto o servizio coinvolto;
 - c) regolamentare le attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione;
 - d) definire ruoli, competenze, responsabilità e strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare lo svolgimento dell'attività di prevenzione.

Art. 5 - LUOGHI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli ambienti di lavoro aziendali e nelle sedi esterne in cui operano lavoratori dell'Azienda per quanto riguarda le attività, ed in particolare:
 - a) negli ospedali;
 - b) nei presidi territoriali;
 - c) nei presidi tecnico-amministrativi con funzioni di supporto, centrali e periferici;

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 6 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			


- d) nelle sedi diverse da quelle aziendali in cui agiscono lavoratori dell'Azienda per conto dell'Azienda stessa, per quanto di competenza dell'Azienda e in attuazione del disposto dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 smi e degli art. 112-113-114-115-116-117 del D. Lgs. 101/2020 (accordi contrattuali).

Art. 6 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto di leggi, norme e regolamenti inerenti la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, nonché l'ordinamento organizzativo aziendale. Di seguito viene riportato l'elenco, non esaustivo, dei riferimenti più rappresentativi:
 - a) D.Lgs. n. 81/08 smi "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - b) D.Lgs. 165/01smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - c) Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 smi, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 smi;
 - d) Regione Toscana Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40 Disposizioni attuative del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 smi Abrogazione della Legge regionale n. 32/2003;
 - e) L. R. 40 del 24/02/2005 smi "Disciplina del servizio sanitario regionale";
 - f) D.Lgs. 502/92 e smi "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
 - g) Regolamento aziendale in materia di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze
 - h) Decreto Ministero della Salute 14 gennaio 2021 Standard sicurezza apparecchiature RM. Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione;
 - i) Norma CEI 76-6 (IEC/TECNICAL REPORT 60825-8) – Guida all'uso sicuro dei fasci laser sull'uomo;
 - j) Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 art. 11 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" smi.


Art. 7 – PRINCIPALI DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO

1. **Attività lavorativa:** ognuna delle attività di diagnosi, cura, ricerca, assistenza, prevenzione, formazione, tecnica e di servizio, svolte direttamente dai lavoratori dell'Azienda, sia presso le sedi aziendali che presso le sedi di terzi.
2. **Sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro (SGSSL):** parte del Sistema di Gestione di una Organizzazione utilizzato per sviluppare la politica di Salute e Sicurezza sul lavoro e per gestire i suoi rischi.
3. **Alta Direzione dell'Azienda:** s'intende il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Sociali.
4. **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro s' intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 7 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			


autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso d'omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

5. **Delegato di funzioni di Datore di Lavoro per l'edificio (DDLe):** il soggetto delegato dal datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 smi per gli edifici/ambienti di lavoro.
6. **Delegato di funzioni di Datore di Lavoro per l'attività (DDL_a):** il soggetto delegato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 smi per le attività svolte dal personale afferente.
7. **Sub delegato di funzioni di Datore di Lavoro (SUB-DDL):** il soggetto sub delegato dal Delegato di funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08 smi, individuato previa intesa con il datore di lavoro.
8. **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tali soggetti attuando le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
9. **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa.
10. **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 smi.
11. **Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SePP):** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
12. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/08 smi designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
13. **Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/08 smi, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.
14. **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/08 smi, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ad esso attribuiti.
15. **Medico Autorizzato:** è un medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel D. Lgs. 101/2020 smi.
16. **Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
17. **Esperto di Radioprotezione (EdR):** persona, incaricata dal datore di lavoro, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti e l'addestramento

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 8 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			


necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. Le attribuzioni dell'esperto di radioprotezione, i requisiti formativi e la qualificazione, sono indicati all'art. 130 del D.Lgs. 110/202 smi.

18. **Sorveglianza fisica:** l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto di radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
19. **Esperto Responsabile in impianti di Risonanza Magnetica (ER):** è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche prevenzionistiche e protezionistiche correlate al funzionamento dell'apparecchiatura RM e degli impianti ad essa asserviti. Le attribuzioni dell'ER, i requisiti formativi e la qualificazione, sono indicati al paragrafo E1 ed E2 del D.M. 14 gennaio 2021 smi.
20. **Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM (MR):** è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati all'espletamento in sicurezza dell'esame diagnostico. Le attribuzioni del MR, i requisiti formativi e la qualificazione, sono indicati al paragrafo E1 ed E2 del D.M. 14 gennaio 2021 smi.
21. **Addetto alla Sicurezza laser (ASL):** è la figura identificata dalla norma CEI EN 60825-1 (CEI 76-2) che possiede le conoscenze per valutare e controllare i rischi connessi con l'impiego di radiazioni laser; ha la responsabilità di supervisionare sul controllo di questi rischi.
22. **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro.
23. **Sistema di Prevenzione Aziendale (SPA):** insieme dei soggetti e strutture organizzative le cui attribuzioni e competenze sono interamente o in parte connesse con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. I principali componenti del Sistema di Prevenzione Aziendale (SPA) sono: il Direttore Generale, i dirigenti delegati di funzioni di datore di Lavoro, i dirigenti sub delegati di funzioni di datore di lavoro, il SePP, i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, i medici competenti, i medici autorizzati, i dirigenti, i preposti, gli addetti alle emergenze, gli addetti al primo soccorso, gli esperti di radioprotezione, l'addetto alla sicurezza laser, gli esperti responsabili per la sicurezza degli impianti di risonanza magnetica e i medici responsabili della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM, la struttura organizzativa di fisica sanitaria.
24. **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale le conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in Azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
25. **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
26. **Consultazione:** l'acquisizione da parte dell'Azienda, previa adeguata informazione, di un parere non vincolante da parte dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
27. **Procedura:** documento ufficiale aziendale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
28. **Addetti al servizio antincendio:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro o suo delegato dell'attuazione degli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro individuati dalla valutazione dei rischi e sulla base del piano di emergenza, ove previsto.
29. **Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA):** sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dalla normativa vigente.
30. **Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTSA):** tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 9 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento antincendio nelle varie fasi previste dal DM 19/03/2015 smi.


31. **Addetti al primo soccorso interno:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro o suo delegato dell'attuazione degli interventi di primo soccorso nei luoghi di lavoro.
32. **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente potenzialità di causare danni.
33. **Rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
34. **Valutazione dei Rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
35. **Ambiente di lavoro:** l'insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro.
36. **Luogo di lavoro:** luogo destinato ad ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
37. **Sistema di lavoro:** il sistema di lavoro si compone della combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo.
38. **Spazio di lavoro:** un volume allocato per una o più persone, nel sistema di lavoro, per l'esecuzione del compito lavorativo.
39. **Attrezzature di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto "inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo," destinato ad essere usato durante il lavoro.
40. **Processo di lavoro:** la sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature di lavoro, materiali, energia e informazioni all'interno di un sistema di lavoro.
41. **Compito lavorativo:** il prodotto del sistema di lavoro.
42. **Mancato infortunio:** qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte, ma solo per puro caso non l'ha cagionato.
43. **Infortunio sul lavoro:** l'evento, che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l'astensione dal lavoro.
44. **Malattia professionale:** è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita nel tempo e non causa violenta e concentrata nel tempo).
45. **Fondo Aziendale di Prevenzione (FAP):** finanziamento finalizzato agli interventi di "ripristino delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro" venute meno a seguito di guasti o deterioramenti o per ragioni organizzative.
46. **Ospedale:** edificio, o complesso di più edifici, destinato al ricovero, il mantenimento e le cure, sia cliniche sia chirurgiche, di ammalati o feriti; è equivalente a stabilimento ospedaliero.
47. **Presidio Ospedaliero:** accorpamento degli ospedali di zona.
48. **Zona Distretto:** è l'ambito territoriale ottimale per valutare i bisogni sanitari e sociali delle comunità e per organizzare ed erogare i servizi delle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
49. **Presidio:** edificio o il complesso di edifici, dotazioni strutturali e impiantistiche, tecnologiche e organizzative, per lo svolgimento di attività omogenee e per l'erogazione delle relative prestazioni.
50. **CFS:** coordinamento aziendale per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 10 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

2. Capo 2 Il Sistema di Prevenzione Aziendale

Art. 8 - DIRETTORE GENERALE


1. Il Direttore Generale dell'Azienda, in quanto titolare della funzione strategica, definisce gli obiettivi ed impartisce le direttive generali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il Direttore Generale ha potere gestionale e di rappresentanza legale, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale e i suoi doveri sono il buon andamento economico-amministrativo e tecnico-funzionale per il periodo in cui è in carica.
2. Il Direttore Generale è il datore di lavoro dell'Azienda e, in quanto tale, è titolare degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 smi e di quelli derivanti dal D.Lgs. 101/2020 smi.
3. In base al disposto dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 smi, risultano esclusivi e non delegabili i seguenti compiti del Direttore Generale:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 smi;
 - b) la designazione dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi;
4. Il Direttore Generale nomina il RSPP e gli ASPP, il coordinatore dei medici competenti, i medici competenti e i medici autorizzati, gli esperti di radioprotezione, l'addetto alla sicurezza laser, il RTSA, gli esperti responsabili e i medici responsabili per la sicurezza degli impianti di risonanza magnetica. Per le nomine di medico autorizzato ed esperto di radioprotezione acquisisce la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.
5. Il Direttore Generale conserva la lettera di accettazione dell'incarico dell'esperto di radioprotezione e la esibisce su richiesta agli organi di vigilanza.
6. Il Direttore Generale fornisce i mezzi e le informazioni, nonché assicura le condizioni necessarie all'esperto di radioprotezione per lo svolgimento dei suoi compiti. Vidima, anche in formato digitale, i documenti di radioprotezione istituiti a cura degli esperti di radioprotezione e dei medici addetti alla sorveglianza sanitaria.
7. Il Direttore Generale, quale datore di lavoro, fornisce i mezzi e le informazioni, nonché assicura le condizioni necessarie al servizio di prevenzione e protezione ed ai medici competenti per lo svolgimento dei loro compiti.
8. Il Direttore Generale:
 - a) ottempera a quanto stabilito dal comma 1, lettera o) dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08 smi;
 - b) consulta i RRLS limitatamente agli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 smi;
 - c) ottempera a quanto stabilito dal comma 1, lettere r) ed aa) dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08 smi, tramite il Direttore del Dipartimento Risorse Umane;
 - d) ottempera a quanto stabilito dal comma 1, lettera v) dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08 smi;
 - e) appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina delle schede dosimetriche e sulla prima pagina del documento sanitario personale istituite dagli esperti di radioprotezione ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 101/2020 e smi e dai medici autorizzati/competenti ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto per ogni lavoratore classificato esposto;
 - f) appone la data e la propria sottoscrizione sui registri di radioprotezione;
 - g) provvede ad inoltrare le notifiche di pratica ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 101/2020 e smi e le richieste di nulla osta ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto e le comunicazioni di cessazione di pratica (art. 53) su istruttoria effettuata da parte dell'esperto di radioprotezione di riferimento. La documentazione degli esiti viene conservata dalla struttura di Fisica Sanitaria competente per territorio ed è resa disponibile per consultazione;
 - h) provvede tramite il Dipartimento Risorse Umane, alle comunicazioni all'INAIL che riguardano la detenzione di sorgenti radiogene in base all'inventario tenuto aggiornato dagli esperti di radioprotezione;
 - i) istituisce il registro di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni ex art. 243 D.Lgs. n. 81/08 smi e lo aggiorna tramite il medico competente che ne cura la tenuta;
 - j) istituisce e aggiorna i registri degli esposti e degli eventi accidentali agli agenti biologici ex art. 280 D.Lgs. n. 81/08 smi e ne cura la tenuta tramite il RSPP.

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 11 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Art. 9 – DELEGHE

1. In considerazione delle dimensioni dell'Azienda, e della molteplicità delle funzioni attribuite al Direttore Generale della stessa, al fine di aumentare l'efficacia del sistema di prevenzione aziendale viene adottato lo strumento della Delega di funzioni di datore di lavoro, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 smi.
2. La delega, per essere formalmente valida, deve essere conferita nel rispetto delle seguenti caratteristiche e requisiti oggettivi e soggettivi:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al punto 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, anche attraverso la pubblicazione nel sito intranet aziendale.
3. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 smi ad un altro soggetto; quest'ultimo soggetto non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate;
4. Stante quanto previsto dal precedente punto 3, l'esercizio della sub-delega è consentito solo ed esclusivamente per particolari e specifiche funzioni valutabili caso per caso dal datore di lavoro;
5. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 smi;
6. Ad eccezione degli obblighi del datore di lavoro, di cui all'art. 8 del presente regolamento, vengono delegate le funzioni del datore di lavoro con le modalità stabilite dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 smi, alle seguenti figure dirigenziali:
 - a) Direttore Sanitario per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative direttamente afferenti e dai lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - b) Direttore Amministrativo per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative direttamente afferenti e dai lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - c) Direttore dei Servizi Sociali: per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative direttamente afferenti e dai lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - d) Direttore dello Staff della Direzione Generale per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative afferenti e dai lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - e) Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative afferenti e dai lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - f) Direttore dello Staff della Direzione Amministrativa per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative afferenti e dai lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - g) Direttore di Dipartimento per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative afferenti e dai lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - h) Direttore della Rete Ospedaliera per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative afferenti e dai lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - i) Direttore del Dipartimento della Rete Sanitaria Territoriale per tutte le attività svolte dalle strutture organizzative afferenti e lavoratori a loro direttamente assegnati;
 - j) Direttore dell'Ospedale (equivalente di stabilimento ospedaliero): per tutti gli edifici/ambienti di lavoro dell'ospedale, ivi comprese tutte le aree di pertinenza interna ed esterna dello stesso;
 - k) Direttore di Zona Distretto (anche se Direttore della Società della Salute): per tutti gli edifici/ambienti di lavoro insistenti nel territorio della Zona Distretto ivi comprese tutte le aree di pertinenza interna ed esterna dell'edificio stesso.

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 12 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			


In casi particolari è possibile contemplare nella delega di funzioni di datore di lavoro anche per gli edifici/ambienti di lavoro al di fuori della Zona Distretto attribuita, purché sia richiamato nell'atto di delega dei delegati coinvolti.

7. Ai soggetti di cui al comma precedente vengono delegati i seguenti compiti e funzioni per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 smi:

- a) rappresentare il Direttore Generale, con potere di impegnare l'Azienda, qualora non possa partecipare direttamente nelle occasioni in cui ne è richiesta la presenza, limitatamente alla piena attuazione della normativa di cui si tratta;
- b) assicurare il coordinamento delle attività degli attori del Sistema di Prevenzione Aziendale
- c) assicurare in ogni caso in cui si riveli necessario, l'effettuazione di una riunione di consultazione con i componenti del Sistema di Prevenzione Aziendale e prendervi parte;
- d) assicurare le funzioni ed i compiti di cui all'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 smi così come specificato nel presente regolamento;
- e) esercitare qualsiasi potere di iniziativa, organizzativo e decisionale necessario all'esercizio delle funzioni oggetto di delega;
- f) firmare gli atti e la documentazione necessari all'esercizio delle funzioni delegate con assunzione di responsabilità diretta e personale, nonché potere di firma della relativa corrispondenza;
- g) avvalersi, in relazione ai compiti ed obblighi loro propri, del SPA;
- h) consultare il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, i medici competenti, i medici autorizzati, gli esperti di radioprotezione, l'esperto responsabile della sicurezza in impianti di risonanza magnetica, l'addetto alla sicurezza laser, il RTSA, in ordine alla compatibilità tecnica delle spese disposte nell'esercizio della delega;
- i) segnalare al Direttore Generale di ogni situazione di carattere personale o riguardante la vita dell'Azienda che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento della delega o sub delega di funzioni di datore di lavoro;
- j) gestire autonomamente e in maniera diretta il Fondo Aziendale di Prevenzione;
- k) gestire autonomamente le funzioni delegate senza ingerenza alcuna del Direttore Generale;
- l) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 D.Lgs. n. 81/08 smi;
- m) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/08 smi. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- n) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- o) assicurare ogni altra funzione propria del Datore di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/08 smi, ad eccezione delle funzioni non delegate dal Direttore Generale;
- p) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, o attività presso soggetti terzi ivi comprese le attività domiciliari, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, anche mediante codice identificativo individuale, e l'indicazione del datore di lavoro.

8. I soggetti Delegati e Sub Delegati di funzioni di Datore di Lavoro forniscono al SePP, ai medici competenti e medici autorizzati e ad altri soggetti che lo necessitano, anche attraverso eventuali strumenti di rilevazione appositamente predisposti, le informazioni in merito a:


- a) la natura di tutti i fattori di rischio;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 13 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			


- c) la descrizione delle attrezzature di lavoro e dei processi produttivi;
 - d) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
 - e) gli incidenti, i mancati infortuni e gli infortuni;
 - f) le malattie professionali;
 - g) la collocazione lavorativa di ciascun lavoratore.
9. Le figure dirigenziali individuate come delegati di funzioni di datore di lavoro, al momento della nomina, dovranno sottoscrivere per accettazione l'atto di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08 smi predisposto su apposito modello, e frequentare un apposito corso di formazione.
10. Le figure dirigenziali individuate come delegati o sub delegati di funzioni di datore di lavoro dovranno immediatamente segnalare al delegante ogni situazione che riguardi circostanze che possano incidere in maniera apprezzabile anche sulle condizioni e sui termini di conferimento della delega.

Art. 10 – DIRIGENTI

1. I dirigenti, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresentano gli organi di vertice, sono corresponsabili, con il datore di lavoro, con i dirigenti delegati e sub delegati di funzioni di datore di lavoro, della corretta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro.
2. Il dirigente deve collaborare, anche di propria iniziativa, col datore di lavoro e con i dirigenti delegati e sub delegati di funzioni di datore di lavoro, nell'organizzazione e direzione degli interventi finalizzati alla prevenzione e protezione, evidenziando e segnalando, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o necessità di adeguamento dell'ambiente di lavoro.
3. In funzione dell'incarico dirigenziale conferito e sulla base delle competenze e responsabilità attribuite dall'organizzazione aziendale, sono tenuti allo svolgimento di compiti e funzioni in materia di prevenzione, specificati nel presente articolo, nei vari articoli specifici del presente regolamento e nelle relative procedure applicative.
4. I dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 18 dello stesso decreto ed in particolare:
 - a) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - b) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente;
 - c) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - d) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - e) inviare il lavoratore a visita medica prima della scadenza riportata nel certificato d'idoneità;
 - f) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/08 smi;
 - g) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 smi, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 smi;


	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 14 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - n) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
5. I dirigenti sono tenuti ad attivarsi e coordinarsi con le altre componenti del sistema di prevenzione aziendale per l'adeguamento e la tenuta a norma delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari, in ordine alla loro utilizzazione e funzionamento. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all'Azienda restano a carico del soggetto individuato da specifico atto (es. comodato d'uso, contratto). In tale caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti, con la richiesta del loro adempimento al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, salvo che in caso di pericolo grave ed imminente.
6. I dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
7. I dirigenti ai fini della sicurezza, ferme restando le indicazioni di cui all'art. 15-bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in relazione all'organizzazione Aziendale, sono i dirigenti direttori/responsabili di strutture Organizzative Complesse (SOC), Semplici (SOS), Unità Funzionali Complesse (UFC), Unità Funzionali Semplici (UFS) e comunque tutti i lavoratori che di fatto rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
8. I dirigenti di cui al punto precedente, al momento della nomina dovranno essere informati sugli obblighi e responsabilità riguardanti la prevenzione e sicurezza e sottoscrivere l'accettazione degli stessi derivanti dal D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. in materia di prevenzione e sicurezza relativamente alle strutture di propria competenza. Gli stessi hanno l'obbligo di frequentare un apposito corso di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.
9. I dirigenti forniscono a tutti i soggetti che lo necessitano, anche attraverso eventuali strumenti di rilevazione appositamente predisposti, informazioni in merito a:
- a) la natura di tutti i fattori di rischio;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione delle attrezzature di lavoro e dei processi produttivi;
 - d) i provvedimenti adottati dagli Organi di Vigilanza;
 - e) gli incidenti, i mancati infortuni e gli infortuni;
 - f) le malattie professionali;
 - g) la collocazione lavorativa di ciascun lavoratore.
10. I dirigenti, raccordandosi con i dirigenti delegati e sub delegati di funzioni di datore di lavoro per le attività, sono tenuti, se necessario in base all'organizzazione della struttura da loro diretta, ad individuare i lavoratori incaricati del ruolo di preposto di cui all'art. 11 del presente regolamento. L'individuazione viene formalizzata attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo di incarico allegato al presente regolamento. Per le necessità aziendali il dirigente dovrà altresì provvedere a fornire alle strutture organizzative interessate il nominativo del lavoratore incaricato con il ruolo di preposto e le eventuali cessazioni e variazioni, o registrarlo su appositi supporti informatici aziendali.
11. In riferimento all'art. 299 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d), e) dello stesso decreto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 15 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Art. 11 – PREPOSTI

1. I preposti sono i lavoratori che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
 - h) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 smi.
3. In base all'organizzazione aziendale, sono preposti le figure professionali ed organizzative alle quali sono stati attribuiti incarichi che prevedono il coordinamento e la gestione di personale assegnato.
4. Sono inoltre preposti coloro che, di fatto, rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/08 smi.
5. I preposti, di cui ai precedenti punti 3 e 4, al momento della loro individuazione da parte del dirigente, dovranno essere informati dal dirigente sugli obblighi e responsabilità riguardanti la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e hanno l'obbligo di frequentare un apposito corso di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 smi. Il preposto svolge la propria funzione nei confronti dei lavoratori che sovrintende indipendentemente dalla collocazione fisica della sua postazione di lavoro o ambiente di lavoro in cui si trovi.
6. In riferimento all'art. 299 del D.Lgs. n. 81/08 smi, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d), e) dello stesso decreto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 16 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			


Art.12 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI DELEGATI E SUB-DELEGATI DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Il Datore di lavoro, i dirigenti delegati e sub delegati di funzioni di Datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti che rispettivamente esercitano, dirigono e sovrintendono le attività con radiazioni ionizzanti, per attuare le cautele di protezione, salute e sicurezza previste dall'articolo 109 D.Lgs. 101/2020 smi devono:

1. acquisire il parere preventivo dell'esperto di radioprotezione prima di porre in essere o modificare qualunque attività con Radiazioni Ionizzanti (R.I.) e segnalare ogni anomalia nei sistemi di protezione posti in essere;
2. acquisire dall'esperto di radioprotezione la valutazione preventiva del rischio connesso con le attività con RI e richiedere la classificazione di ogni lavoratore, fornendo all'esperto di radioprotezione (EdR) tutte le informazioni necessarie per formulare una corretta classificazione;
3. acquisire dal medico competente e/o autorizzato il giudizio di idoneità prima di inserire ogni lavoratore in attività che lo esponga a radiazioni e provvedere all'immediato allontanamento in caso di inidoneità;
4. avviare tutti i lavoratori classificati "lavoratori esposti" ai corsi di radioprotezione e verificare periodicamente che i lavoratori abbiano svolto detti corsi con profitto; garantire la partecipazione ai corsi con la frequenza prevista dall'art 111 D. Lgs. n. 101/2020 smi;
5. fornire ai lavoratori i mezzi di protezione individuali prescritti dal medico o dall'esperto di radioprotezione, in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
6. fornire ai lavoratori i dispositivi di sorveglianza dosimetrica facendone richiesta alla fisica sanitaria competente per territorio;
7. redigere con l'esperto di radioprotezione le "norme interne di protezione e sicurezza" e verificarne la corretta diffusione e presa visione tra tutti i lavoratori che operano con le R.I.
8. comunicare preventivamente all'esperto di radioprotezione ogni variazione inerente lo svolgimento di una pratica, ivi comprese quelle inerenti i lavoratori interessati e all'organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa;
9. provvedere che i singoli lavoratori osservino le norme interne e usino dispositivi di protezione e i dispositivi di sorveglianza dosimetrica;
10. provvedere affinché le zone controllate e le zone sorvegliate siano accuratamente delimitate e segnalate;
11. attuare in collaborazione con la struttura di fisica sanitaria di riferimento le azioni di miglioramento strutturale, organizzativo e di adeguamento strumentale volte all'ottimizzazione della radioprotezione;
12. comunicare all'esperto di radioprotezione la presenza di lavoratori esterni o dipendenti da terzi al fine di assicurare i corretti adempimenti in materia di radioprotezione (art. 112-113-114-115 D.Lgs. n. 101/2020 smi);
13. Partecipare ai corsi di informazione e formazione nonché agli aggiornamenti ai sensi dell'art. 110 D. Lgs n. 101/2020 smi.

Il Direttore dell'Ospedale e il Direttore di Zona-Distretto, devono:

1. acquisire il parere preventivo dell'esperto di radioprotezione prima di porre in essere o modificare qualunque attività con radiazioni ionizzanti e verificare che siano state adempiute le necessarie procedure amministrative (notifica di pratica o rilascio di nulla osta da parte del Sindaco ove previsto, registrazione variazioni sul registro delle sorgenti istituito ai sensi dell'art 48 D. Lgs 101/2020 smi);
2. provvedere affinché tutte le zone controllate e sorvegliate siano accuratamente delimitate e segnalate;
3. comunicare all'esperto di radioprotezione la presenza di lavoratori esterni o dipendenti da terzi al fine di assicurare i corretti adempimenti in materia di radioprotezione;
4. ricevere da parte dell'esperto di radioprotezione le comunicazioni di cui all'art.109 del D.Lgs n. 101/2020 smi;
5. comunicare all'esperto di radioprotezione la cessazione di pratiche riguardanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti al fine di predisporre la comunicazione ai sensi di legge.


	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 17 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Il Direttore di Dipartimento per tramite dei direttori di struttura organizzativa , devono:

1. prima di adibire un lavoratore ad attività con radiazioni ionizzanti:
 - a) acquisire dall'esperto di radioprotezione di riferimento la valutazione preventiva del rischio connesso e richiede la classificazione fornendo tutte le informazioni necessarie;
 - b) acquisire dal medico competente/autorizzato il giudizio di idoneità;
2. inviare i lavoratori classificati "esposti" alle visite periodiche di radioprotezione;
3. sorvegliare che ogni lavoratore operi in zona controllata solo con il giudizio di idoneità valido e provvede all'immediato allontanamento del lavoratore in caso di inidoneità;
4. avviare tutti i lavoratori classificati "lavoratori esposti" ai corsi di radioprotezione e verificare periodicamente che i lavoratori abbiano svolto detti corsi con profitto;
5. fornire ai lavoratori i mezzi di protezione individuali prescritti dal medico o dall'esperto di radioprotezione ed i dispositivi di sorveglianza dosimetrica facendone richiesta con parere della fisica sanitaria competente per territorio;
6. redigere con l'esperto di radioprotezione le "norme interne di protezione e sicurezza" e verificare la corretta diffusione e presa visione tra tutti i lavoratori che operano con le R.I.;
7. comunicare preventivamente all'esperto di radioprotezione ogni variazione inerente lo svolgimento di una pratica, ivi comprese quelle inerenti i lavoratori interessati e all'organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa;
8. provvedere che i singoli lavoratori osservino le norme interne e usino dispositivi di protezione e i dispositivi di sorveglianza dosimetrica;
9. attuare in collaborazione con la struttura di fisica sanitaria di riferimento le azioni di miglioramento strutturale, organizzativo e di adeguamento strumentale volte all'ottimizzazione della radioprotezione.

Art. 13 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori sono, all'interno del sistema di prevenzione aziendale, soggetti portatori di diritti e di doveri. In particolare devono:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d, comma 2, art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 smi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/08 smi o comunque disposti dal medico competente.

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 18 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Art. 14 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori sono, all'interno del sistema di prevenzione aziendale, soggetti portatori di diritti e di doveri. In particolare devono:
 - a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
 - b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
 - c) segnalare immediatamente alla fisica sanitaria di riferimento le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
 - d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
 - e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
 - f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.


I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni classificati in categoria A sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Art. 15 – RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 smi viene indetta la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi almeno una volta all'anno. Ad essa partecipano:
 - a) il Direttore Generale, che la presiede, o suo delegato;
 - b) i dirigenti delegati di funzioni di datore di lavoro;
 - c) i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
 - d) il coordinatore dei medici competenti;
 - e) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) gli esperti di radioprotezione;
 - g) i medici autorizzati;
 - h) l'addetto alla sicurezza laser;
 - i) altro personale o collaboratori dei soggetti sopra elencati (interno e/o esterno aziendale), se ritenuta necessaria la loro presenza in ordine agli argomenti all'ordine del giorno.
2. La convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della riunione.

Art. 16 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTRIBUZIONI, COMPITI ED ORGANIZZAZIONE


1. L'Azienda, considerata la complessità organizzativa, la vastità del territorio, la numerosità degli ospedali e presidi territoriali di proprietà e in uso, la numerosità di lavoratori, organizza il servizio di prevenzione e protezione aziendale in una struttura organizzativa SOC SePP e quattro strutture organizzative SOS afferenti, corrispondenti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, con quattro rispettivi RSPP designati dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 smi, aventi ambiti territoriali SePP di competenza riconducibili alle seguenti aggregazioni delle zone distretto e i presidi ospedalieri e ospedali in essi insistenti:
 - Firenze, Fiorentina Sud-Est
 - Prato, Mugello;
 - Pistoia, Valdinievole;

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 19 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

- Empoli e Valdarno Inferiore, Fiorentina Nord-Ovest.
- 2. Stante la complessità dell'Azienda, attraverso specifica delibera, è identificata dal Direttore Generale una figura di direzione della SOC SePP, individuata in uno dei quattro RSPP di cui al precedente punto 1, con funzioni di coordinamento.
- 3. I Servizi di Prevenzione e Protezione sono finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori provvedono allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. ed ai compiti e alle funzioni previste nel presente regolamento e nelle procedure applicative. In particolare provvedono:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.
- 4. I Servizi di Prevenzione e Protezione sono utilizzati dal datore di lavoro. Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, di cui al comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.:
 - a) devono essere in possesso delle capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
 - b) devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'Azienda e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
 - c) non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 17 - MEDICO COMPETENTE


- 1. L'Azienda ha istituito la struttura organizzativa di medicina preventiva, a valenza aziendale, di cui fanno parte il responsabile, i medici competenti, i medici autorizzati, il personale sanitario e amministrativo assegnato alla struttura.
- 2. La medicina preventiva svolge, tramite i propri medici competenti e medici autorizzati, i compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i.
- 3. La medicina preventiva svolge in particolare, tramite i propri medici competenti e medici autorizzati, le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il SePP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
 - b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, la cui valutazione viene fornita al medico competente, dal datore di lavoro o dal dirigente delegato (art 18 comma 2 stesso decreto) e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la responsabilità del singolo medico competente, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato;
 - d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico del medico competente, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 20 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 smi e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 smi, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 18 - RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA MEDICINA PREVENTIVA E DEI MEDICI COMPETENTI

1. Il responsabile della medicina preventiva è nominato "medico coordinatore" dei medici competenti ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/08 smi; è altresì referente per tutte le problematiche sanitarie di radioprotezione.
2. Tutti i medici assegnati alla medicina preventiva, purché in possesso dei requisiti individuati dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 smi sono medici competenti dell'Azienda.
3. Il medico coordinatore:
 - a) assegna i medici competenti alle varie strutture o categorie di lavoratori;
 - b) in caso di modifiche di precedenti assegnazioni informa tempestivamente i dirigenti delle strutture interessate sul nominativo del medico competente di riferimento individuato;
 - c) coordina l'attività dei medici competenti al fine di rendere omogenea l'operatività su tutto il territorio dell'Azienda;
 - d) individua eventuali sostituzioni in caso di assenze;
 - e) coordina tutti i progetti specifici di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori e di valutazione del rischio, per quanto attiene ai medici competenti in collaborazione con il SePP;
 - f) definisce procedure ed attività sanitarie volte alla riduzione e/o eliminazione dei rischi in collaborazione con il SePP.
4. Istituisce, custodisce ed aggiorna, se necessario, per il datore di lavoro, il registro degli esposti ad agenti cancerogeni con le modalità di cui all'Art. 243 del D.Lgs. n. 81/08 smi.
5. I medici competenti, prima di emettere un giudizio di idoneità devono:
 - a) segnalare e discutere con il medico coordinatore i casi in cui la sorveglianza sanitaria potrebbe dare luogo o ad un giudizio di idoneità o di non idoneità temporanea o permanente o di idoneità con prescrizioni e/o limitazioni in variazione di un precedente giudizio di idoneità emesso durante le visite periodiche o in fase di visita preassuntiva;
 - b) segnalare al medico coordinatore i casi in cui la sorveglianza sanitaria ha evidenziato situazioni cliniche comportanti la riduzione o la perdita della capacità di eseguire i compiti lavorativi affidati con la comune diligenza e correttezza ed i casi che potrebbero configurarsi come pericolosi per la salute del lavoratore o per terzi.

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 21 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Nei casi contemplati in entrambe le lettere a) e b), il medico coordinatore valuterà con il datore di lavoro e/o con il dipartimento/strutture organizzative di afferenza del lavoratore in relazione all'impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o di terzi, e/o sulle strategie ad essa riconducibili.

Art. 19 – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: ELEZIONI ED OPERATO

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RRLS) sono eletti tra tutti i lavoratori, senza distinzioni di ruolo e qualifica o nominati dalle Organizzazioni Sindacali e costituiscono, nel loro insieme, un organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Il numero minimo dei RRLS indicato nell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08 smi per le aziende o unità produttive superiori a 1000 lavoratori è 6.
3. Al RLS competono le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 smi, nonché gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata minima del corso è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Ogni anno deve essere previsto un aggiornamento di 8 ore.

3. Capo 3 Gestione della prevenzione


Art. 20 - VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI RISCHI

1. L'Azienda intende perseguire un'efficace politica di prevenzione primaria. Per definizione, tale tipo di prevenzione si deve esplicare già nella fase di progettazione, se si tratta di attivare o realizzare nuove attività, impianti e strutture edilizie, o di valutazione preliminare se si tratta di introdurre modifiche significative al processo produttivo e/o all'organizzazione del lavoro.
2. Nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione la valutazione deve essere ispirata ai principi dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08 smi, nonché ai principi ergonomici della progettazione dei sistemi di lavoro.

Art. 21 - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'Azienda provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, anche attraverso i canali di comunicazione, di informazione, organizzativi utilizzati dall'Azienda:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/08 smi;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e degli altri soggetti del sistema aziendale di prevenzione.
1. L'Azienda inoltre provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
 2. Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
 3. Oltre a quanto prescritto dalla norma, ciascun dirigente e/o preposto, attiva le misure di rilevazione finalizzate ad accertare che il lavoratore abbia acquisito le conoscenze di cui al contenuto dell'informazione.


	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 22 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

Art. 22 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

1. L'Azienda identifica i temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come valori portanti a favore dello sviluppo di una cultura garante della salvaguardia delle risorse umane coinvolte nell'erogazione delle attività sanitarie e dei servizi offerti sul territorio.
2. L'Azienda è orientata a perseguire e sviluppare le logiche della qualità totale in cui sicurezza e ambiente diventano elementi di diffusione di un prodotto efficace, efficiente e trasparente, oltre che economicamente sostenibile nelle logiche del sistema. A tal proposito, individua la formazione specifica dei lavoratori come uno fra gli strumenti principali per l'attuazione delle politiche strategico-organizzative.
3. L'Azienda assicura altresì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dell'azienda.
4. L'Azienda assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 s.m.i e successivi al titolo I.
5. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
6. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
7. Per ottemperare alle politiche aziendali sulla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di garantire l'omogeneità su procedure e percorsi è istituito il "coordinamento aziendale per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito denominato in breve CFS) quale organismo tecnico-scientifico di supporto consultivo alle politiche formative aziendali, che è composto dai consulenti aziendali in materia di salute e sicurezza e dalle strutture organizzative con compiti e funzioni in materia di formazione, nel caso di necessità può avvalersi di altre figure con competenze specifiche. La composizione e il funzionamento del CFS è definito dal Datore di lavoro.
8. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
9. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
10. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti può avvenire anche in eventuale collaborazione con soggetti terzi.
11. Il contenuto della formazione e dell'addestramento deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze, competenze e abilità necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
12. Oltre a quanto prescritto dalla norma, ciascun dirigente e/o preposto, attiva misure di rilevazione finalizzate ad accertare che il lavoratore abbia acquisito le conoscenze, competenze e abilità di cui al contenuto della formazione e addestramento.
13. In occasione di situazioni d'urgenza o per effetto di nuove normative che esigono necessità formative e/o di addestramento, possono essere attivate iniziative specifiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche al di fuori dei piani formativi aziendali annuali.

Art. 23 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E DELLE EMERGENZE


L'Azienda si dota di strumenti operativi per la gestione delle emergenze in fase di esercizio e in emergenza in funzione dei fattori di rischio presenti nelle attività di competenza, attraverso l'adozione di uno specifico regolamento aziendale in materia di sicurezza antincendio e gestione

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 23 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

delle emergenze dove sono indicate le funzioni, i soggetti, i compiti, le responsabilità e le attività ai fini dell'applicazione delle norme in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso.

Art. 24 – GESTIONE DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Il rispetto degli standard e dei requisiti di legge relativi a strutture, impianti e attrezzature di lavoro, l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la successiva manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria sono misure di prevenzione fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei soggetti terzi. Per quanto sopra è indispensabile garantire il raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attuazione delle seguenti azioni:
 - a) individuare, prevenire e limitare i rischi connessi all'uso, sia per l'utilizzatore che per i soggetti terzi delle strutture, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
 - b) mantenere e garantire il livello di qualità prestazionali e la continuità del servizio all'utenza;
 - c) ridurre gli interventi di riparazione e rottura;
 - d) fornire indicazioni utili per il piano di sostituzione di attrezzature non a norma, obsolete o soggette a eccessive manutenzioni;
 - e) rimuovere le condizioni di pericolo che possono insorgere negli ambienti di lavoro o assicurare la tempestiva messa in sicurezza.
2. Per quanto previsto al punto 1, l'Azienda si è dotato di uno specifico Dipartimento Area Tecnica e di una specifica struttura organizzativa di Acquisizione beni e servizi.
3. In particolar modo il Dipartimento Area Tecnica garantisce, in nome e per conto del Datore di Lavoro, quanto di specifica competenza, tra cui in via esplicativa e non esaustiva:
 - a) piano di manutenzione opere civili, impiantistiche, giardini e parchi;
 - b) registro degli interventi di manutenzione effettuati per le opere civili e impiantistiche;
 - c) verifica della segnaletica interna ed esterna all'edificio ai fini dell'accessibilità all'utenza, della viabilità carrabile e dei percorsi pedonali;
 - d) certificato di agibilità, collaudo statico o verifiche sismiche ed eventuale conformità sismica;
 - e) certificato di Prevenzione Incendi o SCIA in corso di validità, registro dei controlli e degli interventi di manutenzione periodica, verifica delle vie d'uscita e loro rispetto con esame progetto, verifica della presenza attrezzature e impianti di estinzione con esame progetto, verifica della presenza del registro di controllo delle verifiche programmate dei presidi/edifici in materia di prevenzione incendi;
 - f) relazione tecnica sul rispetto delle misure di clima acustico (ospedali) e relazione tecnica sul rispetto delle misure di impatto acustico (ospedali e edifici del territorio), dichiarazione del legale rappresentante di rispetto dei limiti previsti (strutture esenti) e relazione delle misure previste per eliminare o ridurre le emissioni (superiori ai limiti) in materia di protezione acustica;
 - g) progetto degli impianti elettrici, dichiarazione di conformità degli impianti e/o collaudo (se > 1.3.1992), Dichiarazione di Rispondenza con allegati i rilievi impiantistici (se dopo L. 46/90), relazione tecnica di conformità alla normativa applicabile (per il resto), relazione tecnica di valutazione del rischio dovuto a sovratensioni atmosferiche, relazione tecnica di valutazione del rischio esplosione (se applicabile), denuncia e verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi D.P.R. 462/01, denuncia e verifiche periodiche dei dispositivi relativi alle scariche atmosferiche (se non autoprotetta), verbali di verifica e/o omologazioni delle installazioni elettriche in luoghi pericolosi, registro delle verifiche periodiche degli impianti elettrici nei locali ad uso medico, registro delle verifiche periodiche dei gruppi elettrogeni, gruppi continuità e soccorritori, verifica della identificazione dei circuiti e apparecchi sui quadri elettrici, verifica del buono stato di esercizio dell'impianto in materia di sicurezza elettrica e continuità di erogazione dell'energia elettrica;

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 24 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			


- h) verifiche degli ascensori e degli apparecchi di sollevamento persone, verifiche periodiche (quinquennali) degli impianti riscaldamento potenza > 116kW, verbale di omologazione INAIL per impianti di riscaldamento con potenza >35 kw <116 kW, dichiarazione conformità dell'installatore per impianti di riscaldamento di potenza < 35 kW, registro delle verifiche e dei controlli di manutenzione degli impianti riscaldamento, verifiche periodiche degli apparecchi/insiemi a pressione (centrali frigo, idriche, ...), registro delle verifiche e dei controlli degli apparecchi/insiemi a pressione, dichiarazione di conformità dell'installatore impianti non elettrici, disponibilità dei manuali di istruzioni per l'uso e la manutenzione delle macchine in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) dichiarazione del rispetto della normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche, verifica dell'accessibilità degli spazi esterni (percorsi e rampe), verifica della segnaletica che indichi le attività e i percorsi per raggiungerle, verifica della presenza del servizio igienico dimensioni idonee e corrimano, verifica della presenza dell'ascensore con dimensioni idonee (per edifici nuovi), verifica presenza dell'ascensore con altre dimensioni minime (per edifici esistenti), verifica della presenza di piattaforma servoscala adeguatamente protetta (se esterna) in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- j) relazione tecnica riguardante il microclima degli edifici, documentazione sulla manutenzione degli impianti riscaldamento e condizionamento, verifica della presenza di situazioni di umidità eccessiva in materia di condizioni microclimatiche;
- k) dichiarazione di conformità dell'installatore completa di allegati, documentazione sulla manutenzione periodica degli impianti distribuzione gas in materia di impianti di distribuzione dei gas;
- l) autorizzazione di legge con documentazione relativa (ove richiesto) in materia di materiali esplosivi;
- m) gestione operativa dei gas medicinali, anche in collaborazione e coordinamento con le altre strutture organizzative coinvolte
- n) agire nell'immediatezza delle situazioni gravi di pericolo, appena a conoscenza, con l'analisi della situazione e, se necessario, conseguente e tempestiva messa in sicurezza a tutela dei lavoratori ed utenti (transennature, delimitazioni, arrieggiamento, bonifiche, ecc..) con conseguente ampia ed efficace informazione in loco ben salda e ben visibile (segnaletica di avvertimento di pericoli, segnaletica di interdizione all'uso di passaggi e ambienti di lavoro) e informazione ai dirigenti/delegati di funzioni di datore di lavoro del personale ivi operante.

Art. 25 – INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO E LORO FINANZIAMENTO

1. Gli interventi di "ripristino delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro" che potrebbero essere venute meno a seguito di guasti o deterioramenti o per ragioni organizzative possono essere attuati attingendo al Fondo Aziendale di Prevenzione (FAP).
2. Il finanziamento di cui al punto 1 verrà definito in sede di programmazione Aziendale ed approvato dal direttore Generale; il suo utilizzo è regolamentato da specifica Istruzione Operativa.

ART. 26 - GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

1. In considerazione delle responsabilità e degli obblighi posti a carico del dirigente Delegato di funzioni del datore di lavoro in materia di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, l'Azienda assicura l'adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. tramite le strutture aziendali interessate, insieme ad ESTAR e alle eventuali altre centrali di committenza, attraverso una procedura operativa che prevede principalmente:
 - a) le modalità di informazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro dell'Azienda dove l'appaltatore opererà;

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 25 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

- b) le modalità di cooperazione con l'appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione e/o riduzione dei rischi lavorativi da interferenza;
- c) l'individuazione dei soggetti o unità organizzative aziendali con specifiche funzioni per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di sicurezza in relazione all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 smi.

Art. 27 - SOGGETTI TERZI OPERANTI IN STRUTTURE AZIENDALI

I soggetti aziendali che sono titolati a stabilire accordi e/o convenzioni con soggetti terzi con loro personale o con personale di subappaltatori presente in strutture aziendali, devono specificare all'interno di questi atti la necessità di adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in cui sono o possono essere coinvolti (es. emergenze ed evacuazione, primo soccorso).

Art. 28 - PERSONALE AZIENDALE OPERANTE IN STRUTTURE ESTERNE GESTITE DA TERZI

1. Preliminarmente all'attivazione di un rapporto di natura contrattuale, convenzionale, etc. con altri soggetti operanti in nome o per conto dell'Azienda nelle cui strutture è prevista, continuativamente o meno, la presenza di personale aziendale, i soggetti Aziendali che sono titolati a stabilire accordi e/o convenzioni devono specificare all'interno di questi atti che in base alla tipologia dei rischi individuati dal soggetto che ha titolo giuridico sull'edificio/ambiente, e che gestisce l'organizzazione, sia garantita la sicurezza del personale aziendale e la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 smi. I soggetti aziendali che sono titolati a stabilire accordi e/o convenzioni possono chiedere di prendere visione di tutta la documentazione prevista in materia di "salute e sicurezza".
2. Il personale aziendale collabora e si coordina con il personale della struttura ospitante. Il delegato di funzioni di datore di lavoro/dirigente aziendale può collaborare e coordinarsi con il datore di lavoro della struttura ospitante per la definizione delle procedure per la prevenzione e protezione dai rischi ed emergenze o la condivisione di quelle già definite dalle rispettive strutture di appartenenza.
3. Qualora il personale aziendale operante nelle strutture ritenga che sussistano potenziali situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute, è tenuto a segnalare immediatamente la situazione al personale della struttura ospitante, al proprio preposto e al proprio dirigente aziendale.

4. Capo 4 Disposizioni Finali

Art. 29 - RISPETTO E VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE E DELLE DISPOSIZIONI


Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, ogni dirigente, preposto e lavoratore è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'Azienda con regolamenti, procedure, istruzioni operative e disposizioni di prevenzione e protezione di carattere generale e specifico, in specie per l'adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 smi.

Art. 30 - MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato e revisionato con atto deliberativo adottato dalla Direzione Aziendale.

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con apposito atto deliberativo adottato dalla Direzione Aziendale.

	SOC SePP	Codice DOC.STDG.01	Revisione 2	Pagina 26 di 26
	Regolamento Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale			

5. Elenco Allegati

- Allegato 1: Modulo per incarico di preposto ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 smi;

6. Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	03/07/2017	PRIMA EMISSIONE	
1	25/10/2019	PRIMA REVISIONE Modifiche: Organigramma aziendale, integrazioni all'art. 8 e all'art. 11-bis in materia di radioprotezione; integrazione art. 10; integrazione art. 11 con inserimento modulo designazione preposti in allegato; modifica art. 16; <i>inserimento in allegato dei fac-simile per la designazione degli addetti al primo soccorso e antincendio (art. 22).</i>	Regolamento di prevenzione, Protezione, salute e sicurezza aziendale
2	28/04/2023	SECONDA REVISIONE Modifiche: Riassetto dell'organizzazione aziendale e del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale; adeguamento alle leggi in materia di salute e sicurezza e di radioprotezione	Regolamento di prevenzione, Protezione, salute e sicurezza aziendale

7. Lista di diffusione

Tutto il personale dell'Azienda USL Toscana Centro.

Luogo _____, data _____

Oggetto: incarico di preposto ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'art. 10, punto 10, del Regolamento di Prevenzione, Protezione, Salute e Sicurezza Aziendale, l'organigramma aziendale e gli incarichi affidati, il sottoscritto dirigente ai fini della sicurezza:

(Nome e Cognome) _____
in qualità di:

- ☐ Direttore/Responsabile struttura organizzativa (SOC, SOS, UFC, UFS)

- ☐ Direttore del Dipartimento

- ☐ Direttore dello Staff della Direzione Generale
- ☐ Direttore Sanitario
- ☐ Direttore dello Staff della Direzione Sanitaria
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore dello Staff della Direzione Amministrativa

INDIVIDUA

i seguenti lavoratori quali incaricati di ricoprire il ruolo di Preposto ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/08 smi:

COGNOME	NOME	FIRMA

I suddetti incaricati sono stati resi edotti circa gli obblighi previsti dall'art. 19 del sopracitato decreto; nella fattispecie, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 smi.

Firma

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	914
Data della delibera	07-08-2025
Oggetto	Organizzazione aziendale
Contenuto	Conferma del Sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, e designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'ambito territoriale SePP Firenze e Fiorentina Sud Est.

Dipartimento	STAFF DIREZIONE GENERALE
Direttore del Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	STAFF DIREZIONE GENERALE
Direttore della Struttura	PASQUINI LEONARDO
Responsabile del procedimento	PASQUINI LEONARDO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell'11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “*attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” smi.;

Visto il D.Lgs.n. 101/2021 smi “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

Visto il D.M. 14 gennaio 2021 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”;

Richiamate le Delibere del Direttore Generale:

- n. 380 del 24.03.2022 “Conferimento dell’incarico di sostituzione direzione della SOC SePP”
- n. 394 del 31.03.2022 “Riorganizzazione del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro”
- n. 1221 del 16.10.2023 “Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell’Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro
- n. 125 del 06.02.2024 “Conferma del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e designazione dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione degli ambiti territoriali SePP e nomina delle figure della prevenzione a seguito della nomina dell’Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro
- n. 1174 del 30.10.2024 “Conferimento dell’incarico di direzione della SOC SePP”

Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 smi ed in particolare quelle relative all’organizzazione del sistema aziendale di tutela della salute e sicurezza sul lavoro volte ad assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti tra i quali in capo al datore di lavoro in relazione all’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Richiamato il Regolamento di prevenzione, protezione, salute e sicurezza aziendale DOC.STDG.01 con il quale è definita la politica aziendale di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il sistema di prevenzione aziendale, la gestione della prevenzione, il sistema delle deleghe di funzioni di datore di lavoro, i ruoli, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Dato atto della notevole complessità organizzativa, della natura e della dimensione della Azienda USL Toscana Centro;

Ritenuto opportuno confermare, per maggiore uniformità nella suddivisione del territorio aziendale nel quale insistono gli ospedali e le zone-distretto per l'esercizio delle competenze organizzative e gestionali dei servizi, l'individuazione di quattro servizi di prevenzione e protezione di ambito territoriale SePP riconducibili alle seguenti aggregazioni delle zone-distretto:

1. ambito territoriale SePP di Firenze e Fiorentina Sud-Est;
2. ambito territoriale SePP di Prato e Mugello;
3. ambito territoriale SePP Pistoia e della Val di Nievole;
4. ambito territoriale SePP Empoli, Valdarno Inferiore e Fiorentina Nord-Ovest;

Ritenuto opportuno, a seguito della selezione di incarico di funzione svolta in data 22/07/2025, di designare il Dott. Gianni De Santis RSPP dell'ambito territoriale Firenze e Fiorentina Sud-Est, dal 18/08/2025 e conferma degli attuali RSPP già presenti in Azienda per ciascuno degli ambiti territoriali SePP come di seguito riportato:

1. Dott. Maurizio Di Giusto RSPP ambito territoriale Prato e Mugello;
2. Dott.ssa Donatella Salvi RSPP ambito territoriale Pistoia e della Val di Nievole;
3. Dott. Gianni De Santis RSPP ambito territoriale Firenze e Fiorentina Sud-Est;
4. Dott. Valter Vittori RSPP ambito territoriale Empoli, Valdarno Inferiore e Fiorentina Nord-Ovest;

Stabilito che ciascun RSPP assume, inoltre, la referenza di un processo aziendale e/o di un rischio specifico per i quali, data la complessità, si rende necessaria una visione uniforme e trasversale all'interno dell'Azienda;

Considerata la notevole complessità organizzativa, la natura e la dimensione della Azienda, è identificata dal Direttore Generale la figura di direzione della SOC SePP con funzioni di coordinamento come da Delibera n.1174 del 30/10/2024;

Ritenuto opportuno di confermare la designazione degli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione, presenti in Azienda per ciascuno degli ambiti territoriali SePP ed in relazione alle assegnazioni funzionali definite;

Ritenuto altresì necessario di confermare la designazione del Dr. Alessandro Mani, direttore della SOS Medicina Preventiva, quale Medico Competente con funzioni di coordinamento dei Medici Competenti assegnati;

Ritenuto opportuno di confermare la designazione dei Medici Competenti della SOS Medicina Preventiva in Azienda;

Dato atto che nell'Azienda sono presenti due Strutture Complesse di Fisica Sanitaria che comprende personale con competenze e titolo a ricoprire gli incarichi di Esperto di Radioprotezione, Esperto Responsabile della Sicurezza in RM e Addetto alla Sicurezza Laser;

Ritenuto pertanto di confermare la designazione degli Esperti di Radioprotezione, degli Esperti Responsabili della sicurezza in RM, degli Addetti alla Sicurezza Laser e dei Medici responsabili della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura presenti in Azienda;

Valutato di confermare per l'Azienda USL Toscana Centro i RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza) presenti;

Ritenuto, infine, di confermare la validità di tutti di documenti di valutazione dei rischi, regolamenti, procedure, istruzioni operative, o altri documenti comunque denominati e finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

Rilevato che, in data 02.02.2022, è stata effettuata la consultazione dei RLS, ai sensi dell'art.50, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in merito alla riorganizzazione del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro come da delibera n. 394 del 31/03/2022;

Rilevato che in data 24 luglio 2025 è stata effettuata la consultazione **telematica** dei RLS, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in merito alla designazione del RSPP dell'ambito territoriale SePP Firenze e Fiorentina Sud Est;

Rilevato che è necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T n. 40/2005 s.m.i., data l'urgenza di dare attuazione alla nuova organizzazione;

Preso atto che il Direttore dello Staff Direzione Generale-nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento Leonardo PASQUINI;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore dello Staff della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore dello Staff della Direzione Generale;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 660 del 14.06.2024 con la quale, tra l'altro, è stato affidato l'incarico di vice Direttore Amministrativo alla Dr.ssa Arianna Tognini;

- **Acquisito** il parere favorevole del Vice Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) confermare, per maggiore uniformità nella suddivisione del territorio aziendale nel quale insistono gli ospedali e le zone-distretto per l'esercizio delle competenze organizzative e gestionali dei servizi, l'individuazione di quattro servizi di prevenzione e protezione di ambito territoriale SePP riconducibili alle seguenti aggregazioni delle zone-distretto:

- ambito territoriale SePP di Firenze e Fiorentina Sud-Est;
- ambito territoriale SePP di Prato e Mugello;
- ambito territoriale SePP Pistoia e della Val di Nievole;
- ambito territoriale SePP di Empoli, Valdarno Inferiore e Fiorentina Nord-Ovest;

2) di confermare gli attuali RSPP e designare il nuovo RSPP dell'ambito territoriale Firenze e Fiorentina Sud-Est Dott. Gianni De Santis come di seguito riportato:

- Dott. Maurizio Di Giusto RSPP ambito territoriale Prato e Mugello;
- Dott.ssa Donatella Salvi RSPP ambito territoriale Pistoia e della Val di Nievole;
- Dott. Gianni De Santis RSPP ambito territoriale Firenze e Fiorentina Sud-Est;
- Dott. Valter Vittori RSPP ambito territoriale Empoli, Valdarno Inferiore e Fiorentina Nord-Ovest;

3) di stabilire, che ciascun RSPP assume, inoltre, la referenza di un processo aziendale e/o di un rischio specifico per i quali, data la complessità, si rende necessaria una visione uniforme e trasversale all'interno dell'Azienda;

4) di confermare la figura di direzione della SOC SePP con funzioni di coordinamento come da Delibera n. 1174 del 30/10/2024ll;

5) di confermare la designazione degli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) , presenti in Azienda per ciascuno degli ambiti territoriali di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, in relazione alle assegnazioni funzionali definite;

6) di confermare la designazione del Dr. Alessandro Mani, direttore della SOS Medicina Preventiva, quale Medico Competente con funzioni di coordinamento dei Medici Competenti;

7) di confermare la designazione dei Medici Competenti e Medici Autorizzati presenti nell'Azienda;

8) di confermare la designazione degli Esperti di Radioprotezione, degli Esperti Responsabili della sicurezza in RM, degli Addetti alla Sicurezza Laser e dei Medici responsabili della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura presenti in Azienda;

9) di confermare per l'azienda USL Toscana Centro i RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza) presenti;

10) di confermare la validità di tutti di documenti di valutazione dei rischi, regolamenti, procedure, istruzioni operative, o altri documenti comunque denominati e finalizzati alla tutela della salute e sicurezza degli lavoratori;

11) di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

12) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 smi;

13) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 smi;

14) di pubblicare sull'albo on line ai sensi dell'art.42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 smi;

15) di trasmettere, a cura del responsabile del procedimento, la presente delibera alle Organizzazioni Sindacali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Arianna Tognini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Lorenzo Roti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)